



# Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli

## A.C. 2397

Dossier n° 92 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
8 ottobre 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2397
Titolo:	Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in Commissione

### Contenuto

La proposta di legge in esame interviene sulla tassazione sui veicoli. L'intervento legislativo è orientato a tre obiettivi fondamentali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; ridurre la pressione tributaria complessiva.

Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono intervenute diverse modifiche.

**L'articolo 1** prevede l'**esonero dal pagamento del bollo auto** per i veicoli di nuova immatricolazione per i primi **tre anni**. Per i **veicoli ecologici** (alimentati a metano, a GPL oppure ibridi) l'agevolazione è valida per i primi **cinque anni**. A seguito delle modifiche introdotte, l'esenzione per cinque anni dal bollo auto è prevista oltre che per i veicoli alimentati esclusivamente a GPL o metano, anche per quelli a doppia alimentazione: benzina-GPL ovvero benzina-metano (modifica all'articolo 1, comma 1). Si precisa che, una volta decorsi i periodi di esenzione dal bollo auto introdotti dall'articolo 1 per le nuove immatricolazioni dei veicoli, rimangono ferme le vigenti forme di riduzione (per i veicoli a GPL e metano) e di esenzione (a favore dei portatori di handicap e per i veicoli elettrici) (modifica all'articolo 1, comma 2). Con **decreto** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri introdotti, nonché le relative disposizioni di attuazione.

E' stato **soppresso** l'originario **articolo 2** della proposta, che prevedeva l'abolizione dell'IPT (imposta provinciale di trascrizione) per i veicoli nuovi.

L'articolo 3 (ora **articolo 2**) prevede l'elevazione per gli **automezzi aziendali** della percentuale di **deducibilità** ai fini dell'imposta sui redditi dal 20 al **40 per cento** per quattro anni a decorrere dalla immatricolazione. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato precisato che la percentuale di deducibilità dei veicoli aziendali del 40 per cento per quattro anni è limitata ai soli **veicoli a basse emissioni complessive** (ovvero i veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano, ecc.) (modifica all'articolo 3, comma 1). Si prevede inoltre una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche (bollo auto) in base al livello di emissione del veicolo.

Oltre a una modifica di coordinamento (dovuta alla soppressione dell'articolo 2), sono previsti (**articolo 3**) un onere inferiore rispetto alla proposta originaria (300 milioni, in luogo di 1.000) e una diversa **copertura finanziaria** volta a compensare la perdita di gettito per le regioni tramite trasferimenti statali, il cui ammontare è determinato con **decreti** del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa **intesa** in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

All'onere si provvede mediante **modifica, soppressione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale** (c.d. *tax expenditures*) che appaiono, in tutto o in parte ingiustificati o superati

alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione. Tale operazione è attuata con un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, inoltre, che tale taglio sia ridotto nel caso in cui le misure introdotte dalla proposta di legge in esame dovessero generare maggiori entrate.

## Relazioni allegata o richieste

Trattandosi di una proposta di legge parlamentare alla stessa è allegata la relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo interviene sulle materie "**sistema tributario e contabile dello Stato**" e "**tutela dell'ambiente**" che le lettere e) e s) del comma secondo dell'art. 117 Cost., riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Riguardo a taluni profili il provvedimento investe altresì la materia di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni "**coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**" ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.

In proposito, l'articolo 3, nel prevedere che la perdita di gettito derivante, a carico delle regioni, dall'applicazione **dell'articolo 1** è compensata attraverso trasferimenti annuali da corrispondere ai predetti enti, rimette la determinazione dell'ammontare a **decreti** del Ministro dell'economia e delle finanze, **adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Cost092	Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi - Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.